



# COMUNE DI AUDITORE

PROVINCIA DI PESARO E URBINO  
AREA AMMINISTRATIVA

Tel. (0722) 362109 Fax (0722) 362505

Numero fax : 00359740412

e-mail: [comune.auditore@provincia.ps.it](mailto:comune.auditore@provincia.ps.it)

Pec: [comune.auditore@emarche.it](mailto:comune.auditore@emarche.it)

Sito internet: [www.comune.auditore.it](http://www.comune.auditore.it)

## CAPITOLATO - CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO, DENOMINATO NIDO D'INFANZIA "IL PAESE DEI BALOCCHI", CASININA DI AUDITORE - VIA SALVEMINI, 2.

### CAPITOLATO

#### MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE

La ditta concessionaria del servizio gestirà il Nido d'infanzia denominato "Il Paese dei Balocchi" ed i relativi servizi come elencati e descritti nel presente capitolato, come eventualmente migliorati con gli impegni offerti in fase di gara assumendo in proprio "il rischio d'impresa".

L'utenza del Nido d'infanzia "Il Paese dei Balocchi" avrà rapporti giuridici ed economici esclusivi con la ditta concessionaria che li gestirà secondo quanto previsto, dal progetto di gestione come presentato in fase di gara.

Sarà compito quindi della ditta provvedere a tutta l'attività di promozione esterna del servizio, alla riscossione delle rette, ai vari colloqui con i genitori e a quant'altro necessario per l'ottimale funzionamento del Nido d'Infanzia Il Paese dei Balocchi (l'istruttoria delle domande degli iscritti e la formulazione della graduatoria sono affidate al Responsabile del Servizio comunale competente, che vi provvederà in base ai criteri stabiliti dall'Amministrazione).

Il rapporto giuridico tra la ditta concessionaria del servizio e l'utente, è quindi diretto, senza che il Comune di Auditore ne abbia assolutamente parte, tranne quanto indicato al precedente comma.

La ditta concessionaria assume tutti i rischi comunque connessi all'attività oggetto della presente concessione e si obbliga a porre in essere tutte le cautele opportune e necessarie per prevenire ogni rischio di terzi in genere, degli operatori e dei bambini ospiti della struttura.

#### Art. 1 - OGGETTO E VALORE DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto la gestione del servizio di asilo nido nell'edificio di proprietà del Comune di Auditore, denominato Nido d'Infanzia Il Paese dei Balocchi, situato a Casinina di Auditore in Via Salvemini n. 2, comprendente il servizio educativo, la cura e l'igiene personale del bambino, la distribuzione dei pasti forniti dalla cucina a servizio dell'attigua scuola dell'Infanzia e assistenza ai pasti, la gestione e la sicurezza dei locali, degli arredi, il servizio di igiene e pulizia dei locali.

Il Nido d'Infanzia Il Paese dei Balocchi è attualmente autorizzato per accogliere fino ad un massimo di 36 bambini. Esso si articola in n. 2 sezioni, in relazione all'età dei bambini, al loro sviluppo psico - fisico ed ai programmi educativi adottati:

- Lattanti (dai 3 mesi ai 12 mesi)
- Semidivezzi e divezzi (dai 13 mesi ai 36 mesi)

La distinzione per gruppi di età di cui sopra può essere motivatamente variata dall'equipe addetta al Nido d'Infanzia Il Paese dei Balocchi, nel rispetto del rapporto bambino/spazio.

La convenzione con la ditta concessionaria potrà consentire alla stessa di offrire, quali servizi aggiuntivi, prolungamenti degli orari sopraindicati nonché l'erogazione del servizio anche in periodi di chiusura ed ulteriori servizi ricompresi nella L.R. 9/2003 e saranno riservati alle famiglie che volontariamente vorranno usufruirne, previo pagamento di una retta aggiuntiva, disciplinata nella convenzione e comunque in regime di tariffe sorvegliate. Durante i periodi di servizio aggiuntivo, dovrà essere garantito il rispetto di tutti gli standards del servizio.

L'immobile, gli impianti fissi e le attrezzature necessarie sono consegnati al concessionario per tutta la durata della concessione, nello stato in cui si trovano, esclusivamente per la gestione dell'attività di servizio-nido o di servizi innovativi/integrativi.

Prima dell'inizio della gestione in concessione sarà redatto analitico inventario, descrittivo dello stato di conservazione dell'immobile e dei mobili, in contraddittorio tra le parti.

Alla scadenza il concessionario è tenuto a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi e le attrezzature, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso.

La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto con le stesse modalità.

Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili e gli eventuali ammanchi di beni mobili dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale. Trascorso inutilmente il termine l'amministrazione avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti.

Il calcolo del valore presunto della concessione è stimato in base alla media delle iscrizioni aa.ee. 2016/2017 e 2017/2018, n. 14 utenti, come segue:

**TOTALE ANNUALE VALORE CONCESSIONE 78.162,00**

$(78.162,00 : 14 \text{ UTENTI}) = € 5.583,00$       $(€ 5.583,00 : 11 \text{ MESI}) = € 507,55$

(vantaggio finanziario conferito al concessionario – affitto locali asilo nido € 3.000,00 annui X 3 anni = € 9.000,00 (comprensivo di utenze);

⇒ **base asta € 507,55 X 14 utenti X 11 mesi X 3 anni € 234.487,80;**

**Art. 2 – CARATTERISTICHE E OBIETTIVI GENERALI DEL SERVIZIO**

Il Nido d'infanzia (o Asilo Nido) è un servizio educativo "ad ispirazione Montessoriana" che accoglie bambini e bambine in età compresa tra tre mesi e tre anni, con la funzione di promuoverne il benessere psicofisico, favorirne lo sviluppo delle competenze ed abilità, contribuire alla formazione della loro identità personale e sociale, sostenere ed affiancare le famiglie nel compito di assicurare le condizioni migliori per la loro crescita. Il nido facilita anche l'accesso delle donne al lavoro in un quadro di pari opportunità, equità e reciprocità per entrambi i genitori. Il nido promuove la partecipazione attiva della famiglia alla costruzione del percorso educativo e la continuità educativa con l'ambiente sociale, anche attraverso processi di socializzazione e collaborazione con gli operatori e con gli strumenti di partecipazione della scuola dell'infanzia, secondo progetti pedagogici integrati. Il nido favorisce inoltre la prevenzione di ogni forma di emarginazione, anche attraverso un'opera di promozione culturale e di informazione sulle problematiche della prima infanzia, coinvolgendo la comunità locale e garantendo l'inserimento dei bambini che presentano svantaggi psicofisici e sociali, favorendone pari opportunità di sviluppo. Il nido d'infanzia Il Paese dei Balocchi inoltre vuole collocarsi come punto di riferimento forte per le famiglie, per sostenerle nel loro compito di cura nei confronti dei bambini, ma anche come spazio di discussione e confronto per quanto attiene le questioni relative all'infanzia. In particolare sono da conseguire i seguenti obiettivi:

- a. applicazione del metodo Montessori;
- b. dare una risposta globale ai bisogni propri dell'età e di ciascun bambino;
- c. prevenire ed intervenire precocemente su eventuali condizioni di svantaggio psico-fisico e socio-culturale;
- d. favorire la continuità dei comportamenti educativi con l'ambiente familiare e la scuola dell'infanzia;
- e. svolgere nella comunità locale funzioni di informazione permanente sulle problematiche della prima infanzia.

**Art. 3 – CALENDARIO E ORARIO GIORNALIERO**

L'orario di apertura del Nido d'infanzia Il Paese dei Balocchi si articola quotidianamente dalle ore 7.30 alle ore 16,30 per un totale di 9 (nove) ore giornaliere, per 5 (cinque) giorni settimanali, dal lunedì al venerdì compreso.

Il servizio è reso al pubblico, dal 1 settembre 2018 o comunque dalla data di effettivo avvio della gestione del servizio, come definita e comunicata dall'Amministrazione Comunale, al 30 giugno con possibilità di espansione al 31/07 e verrà chiuso in via ordinaria durante l'anno per festività natalizie/pasquali e eventuali "ponti", secondo un calendario stabilito dal Comune di Audotermine in accordo con la ditta concessionaria del servizio.

. Inoltre verrà chiuso in occasione di elezioni e/o referendum, in quanto sede di seggio elettorale.

Resta salva la possibilità (da concordare con gli utenti/gestore e Amministrazione) di :

disporre variazioni al calendario scolastico e prevedere chiusure/aperture qual'ora utili o richieste per il buon funzionamento del servizio (es. aperture durante il periodo pasquale , ecc.); erogazione di servizi ed orari aggiuntivi o difforni da quanto sopra indicato - nel rispetto delle nove ore di servizio giornaliero,(es: apertura giornaliera 8,00 – 17,00).

#### **Art. 4 - SERVIZI AGGIUNTIVI**

La ditta concessionaria potrà attivare servizi aggiuntivi quali prolungamento degli orari, erogazione del servizio anche in periodi di chiusura che potranno essere utilizzati dalle famiglie che volontariamente vorranno usufruirne, previo pagamento di una retta aggiuntiva, determinata d'intesa tra la ditta concessionaria e il Comune di Auditore in relazione all'effettiva richiesta e all'eventuale utilizzo di personale nei vari moduli orari.

#### **Art. 5 - OBBLIGAZIONI DEL COMUNE**

Il Comune di Auditore concede al concessionario per tutta la durata della concessione il pieno utilizzo dei locali dell' asilo nido, arredi, attrezzature, spazi esterni, nello stato in cui si trovano dietro la corresponsione di un canone alle condizioni indicate nel successivo articolo:

Il Comune di Auditore, assume a proprio carico i seguenti oneri:

- la copertura assicurativa dell'immobile da incendio e furto dei beni mobili di sua proprietà;
- la manutenzione straordinaria e ordinaria dei beni immobili e degli impianti fissi dovuti a danni non imputabili al Concessionario;
- la sostituzione degli arredi esterni e degli arredi interni – di sua proprietà - ad uso dei bambini, in base ad effettiva necessità dovute a danni non imputabili al Concessionario;
- la manutenzione del verde del cortile esterno di pertinenza della struttura (sfalcio, potatura, piantumazione, etc.);
- la disinfezione e derattizzazione delle aree esterne;

Inoltre spetta al Comune:

- Indicare all'aggiudicatario il Responsabile referente per il servizio;
- la fornitura del pasto, mediante il servizio mensa dell'adiacente scuola dell'Infanzia. il costo del pasto verrà corrisposto direttamente dalle famiglie al concessionario che ha l'obbligo di corrisponderlo al Comune ;
- la titolarità dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento del servizio;
- l'eventuale convenzionamento con altri Enti locali interessati al servizio di asilo nido;

#### **Art. 6 - OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO**

Il concessionario è tenuto a gestire il servizio per bambini iscritti al Nido d'infanzia Il Paese dei Balocchi ( autorizzato ad accogliere un numero massimo di 36 bambini), con propria organizzazione, nel rispetto delle "disposizioni legislative" ed in particolar modo dalla Legge Regionale n. 9/2003, e relativo regolamento di esecuzione secondo le modalità definite nel capitolato di gara come migliorate nell'offerta presentata dalla ditta concessionaria.

Inoltre sono a carico del concessionario:

- ⇒ il costo del personale;
- ⇒ il costo delle utenze, luce, gas, telefono e acqua, quantificate (in base alle spese accertate dagli uffici) come segue: **Canone annuo di € 3.000,00 (da corrispondere al Comune di Auditore).**
- ⇒ la sostituzione dei beni lesionati o divenuti inservibili, salvo quelli indicati all'art. 5,;

Il concessionario dovrà garantire le seguenti attività e i seguenti servizi:

Il rispetto del calendario delle attività programmate e l'orario;

Attività di promozione del servizio (stampa manifesti, materiale informativo...);

Campagne informative su aperture iscrizioni, sul sistema tariffario in uso ed eventuali modifiche del sistema tariffario;

Raccolta delle domande d'iscrizione all'asilo nido con relativa documentazione da inoltrare al Comune di Auditore;

La gestione delle iscrizioni e degli inserimenti all'asilo nido in base alla graduatoria formulata dal Comune di Auditore;

Programmazione e svolgimento delle attività educative;

Cura e igiene personale del bambino;

Presenza di personale educativo ed ausiliario necessario, garantendo le sostituzioni in caso d'assenza, nel rispetto della normativa vigente;

La sorveglianza della regolare entrata ed uscita del pubblico utente;

La fornitura di tutto il materiale igienico sanitario destinato ai bambini, compresi pannolini a perdere di primaria qualità;

Fornitura di tutto il materiale didattico, pedagogico, di consumo e giochi;

Fornitura della biancheria se necessaria (lenzuolini, coperte, etc...);

Servizio lavanderia;

garantire il rispetto della programmazione, del coordinamento Montessoriano e delle attività educative previste;

predisporre il piano di formazione annuale per il personale, garantirne la selezione, formazione, organizzazione ed aggiornamento (anche in base alle indicazioni del supervisore Montessoriano);

garantire la gestione dei rapporti con le famiglie, con gli uffici del Comune di Auditore, con l'AUSL di competenza e con gli Enti ed istituzioni in qualche modo interessati;

rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e di C.C.N.L. applicabile al proprio settore;

osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 9 aprile 2008 , n. 81 e succ. modd.;

stipulare apposita polizza assicurativa per un'adeguata copertura dei danni provocati da incidenti agli operatori e agli utenti, durante o a causa dello svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato, non coperti da assicurazioni obbligatorie;

assumere ogni responsabilità ed onere nei confronti del concedente e dei terzi nei casi di mancato o intempestivo intervento necessario per la salvaguardia delle persone e delle cose;

Selezione, formazione, organizzazione del proprio personale;

Somministrazione e assistenza ai pasti;

Igiene e pulizia dei locali, ivi compreso tutto il materiale necessario;

Gestione e smaltimento dei rifiuti;

garantire la riservatezza delle informazioni relative ai bambini utenti e ai loro familiari;

attenersi per la somministrazione dei pasti alle procedure e alle disposizioni del manuale HACCP;

curare la pulizia e il riordino di tutti i locali e del cortile esterno;

utilizzare la denominazione Servizio Asilo Nido d'Infanzia Il Paese dei Balocchi;

Calcolo, fatturazione e riscossione delle tariffe dovute su base mensile anche in considerazione di eventuali fasce Isee e delle indicazioni fornite dal Comune di Auditore;

redigere schema riepilogativo degli utenti residenti inseriti all'asilo nido, il tempo di frequenza, la retta applicata e l'eventuale fascia Isee d'appartenenza,.

Collaborazione con il Comune per la promozione sul territorio del servizio di asilo nido;

Gestione dei solleciti di pagamento, dell'insoluto e dell'eventuale dimissione dal servizio in caso di morosità previa comunicazione al Comune di residenza;

Relazionarsi con le attigue e locali scuole dell'infanzia anche e soprattutto ai fini di un ottimale inserimento/passaggio dal nido alla scuola dell'infanzia;

Mantenimento dell'immobile in stato di decoro;

La verifica dello stato di conservazione fisico-funzionale degli immobili, segnalando tempestivamente al concedente gli interventi straordinari necessari ed i correttivi e dispositivi di miglioria funzionale e gestionale ritenuti utili;

Realizzazione di attività e di servizi sperimentali e innovativi nell'ottica di ottimizzare l'utilizzo della struttura, purchè compatibile con la struttura e non interferenti con il servizio di asilo nido;

Responsabilità e realizzazione interventi/attività per il mantenimento dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento del servizio e della struttura: il concessionario deve assumersi gli impegni conseguenti, per quanto riguarda in particolare il rispetto dei criteri e dei rapporti numerici (1:7 attuali) stabiliti dalla normativa regionale anche in caso di modifiche successive della normativa ad oggi vigente;

la tenuta di una documentazione aggiornata relativa agli utenti del servizio.

l'elaborazione e la trasmissione di tutte le informazioni e dati statistici che possono essere utilizzati per adempiere a debiti informativi o utili alla programmazione del Comune e della Regione;

la comunicazione, del nominativo del proprio responsabile per la sicurezza, così come previsto dalla legge 81/2008, e s.m.i., e del nominativo del responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili;

ogni altra attività necessaria al corretto svolgimento del servizio di asilo nido.

Il concessionario, infine, si obbliga al rispetto di tutte le disposizioni in vigore, fra le quali quelle di cui alla Legge Regionale 13 maggio 2003, n. 9 recante "Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie" e

relativo regolamento di attuazione: Regolamento regionale del 22 dicembre 2004, n. 13. Recante "Requisiti e modalità per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie di cui alla L.R. 13 maggio 2003, n. 9".

#### **Art. 7 - CLUSOLA SOCIALE**

Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs n. 50/2016 e al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, l'impresa aggiudicataria si obbliga ad utilizzare **in via prioritaria** il personale attualmente occupato ove questi accetti, a condizione che il numero, la professionalità e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa del concorrente aggiudicatario e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l'esecuzione del servizio. L'aggiudicatario dovrà applicare i contratti collettivi di settore vigenti.

#### **ART. 8 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI**

Il concessionario aggiudicataria si obbliga ad impiegare per l'espletamento delle mansioni relative al servizio in oggetto, un numero di personale adeguato alle esigenze del servizio e in ogni caso qualitativamente e quantitativamente Conforme a quanto disposto dal presente capitolato. Tutto il personale adibito al servizio deve essere fisicamente idoneo, professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sia in campo professionale che sulle norme di sicurezza e prevenzione in ottemperanza alle leggi vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

L'impresa aggiudicataria dovrà osservare, nei riguardi di tutto il personale impiegato (dipendenti o soci lavoratori) nello svolgimento del servizio, tutte le leggi, i regolamenti, e i contratti collettivi disciplinanti il rapporto di lavoro, nonché tutte le vigenti disposizioni in materia previdenziale e assicurativa.

Precisamente il concessionario si impegna nei confronti del personale:

a) ad applicare il C.C.N.L. del settore/comparto di riferimento vigente, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale, nonché gli accordi territoriali e provinciali vigenti sul territorio;

b) ad osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale.

Il concessionario si impegna ad assicurare iniziative di formazione, aggiornamento e di programmazione/verifiche al proprio personale, sostenendone direttamente ed interamente i relativi oneri economici.

Il concessionario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati dal proprio personale a terzi nel corso dello svolgimento del servizio prestato, esonerando la stazione appaltante da ogni responsabilità.

Il concessionario deve garantire la copertura assicurativa per la Responsabilità Civile per tutto il personale impiegato nel servizio ad esso affidato, nonché osservare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro, assolvendo a tutte le prescrizioni e adempimenti previsti dalle relative normative.

Il Concessionario è unico responsabile di qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni nei confronti del proprio personale utilizzato per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Il Concessionario riconosce che il Comune di Auditore risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra l'impresa stessa e il proprio personale.

Il concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. (Resta inteso che il concessionario, nel redigere l'offerta, ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro).

#### **Art. 9 – PERSONALE**

Il personale operante all'interno del Nido d'Infanzia Il Paese dei Balocchi dovrà essere in possesso dei requisiti previsti e richiesti dalla Legge Regionale 13 maggio 2003, n. 9 e relativo regolamento di attuazione: Regolamento regionale del 22 dicembre 2004, n. 13. Preferibilmente il personale educativo dovrà essere in possesso della specializzazione nel metodo "Montessoriano" acquisito con appositi corsi di aggiornamento e/o differenziazione didattica riconosciuti dall'Opera Nazionale Montessori.

Il concessionario è tenuto, prima di iniziare il servizio, a consegnare l'elenco del personale, educativo e ausiliario, da impiegare, specificandone la relativa qualifica professionale, nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione dell'elenco, sia provvisoria che definitiva.

La professionalità e la formazione del personale, le relative funzioni, i tempi di lavoro e di aggiornamento, la progettazione educativa e la documentazione dell'attività svolta sono disciplinati nelle caratteristiche descritte nel Progetto di Gestione come presentato in fase di gara e di aggiudicazione.

#### **ART. 10 - SEGRETO PROFESSIONALE E TUTELA DELLA PRIVACY**

Il personale impiegato dall'aggiudicatario è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale nonché la tutela della privacy in osservanza del D. Lgs. n.196/2003 e Regolamento UE n. 679/2016 e della deontologia professionale.

Il concessionario, ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016 è responsabile dei dati in suo possesso riguardanti gli utenti e i loro familiari e pertanto deve curare tutti gli adempimenti previsti in tema di sicurezza e conservazione dei dati.

#### **Art. 11 – AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO**

Il concessionario si obbliga nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Auditore a garantire sin da ora di possedere tutti i necessari requisiti per il mantenimento dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento per il Servizio di Nido d'infanzia previsti dalla Legge Regionale 13 maggio 2003, n. 9 recante "Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie" e relativo regolamento di attuazione: Regolamento regionale del 22 dicembre 2004, n. 13. Recante "Requisiti e modalità per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie di cui alla L.R. 13 maggio 2003, n. 9".

#### **Art. 12 – ASSICURAZIONE RISCHI**

Il concessionario si obbliga ad assicurare il personale e i bambini accolti presso il Nido d'Infanzia "Il Paese dei Balocchi", con un massimale di almeno € 3.000.000,00 (tremilioni) per ogni eventuale infortunio e/o bambino infortunato.

#### **Art. 13 – PARTECIPAZIONE E CONTROLLI**

Il Comune ha ampie facoltà di indirizzo e di controllo che attuerà nelle forme che riterrà più opportune - anche applicando procedure atte alla rilevazione dei livelli qualitativi e funzionali del servizio e del grado di soddisfazione dell'utenza e vigilerà sul rispetto delle clausole del presente capitolato, del regolamento del nido e delle disposizioni legislative e regolamentari.

I dipendenti del Comune, appositamente incaricati, hanno diritto di accesso e di permanenza nel Nido d'Infanzia "Il Paese dei Balocchi" affidato al concessionario.

Il concessionario è tenuto, inoltre, a presentare su richiesta del comune le relazioni illustrative dell'attività svolta.

#### **ART. 14 – CORRISPETTIVO A FAVORE DEL CONCESSIONARIO**

Compete al concessionario, quale corrispettivo della gestione, la riscossione delle rette mensili degli iscritti comprensive del rimborso delle spese dei pasti come disciplinate dal Comune per l'utilizzo del servizio nella misura determinata in fase di aggiudicazione, nonché gli introiti derivanti dalle eventuali attività aggiuntive.

Con la precisazione che il servizio di refezione non è oggetto della presente concessione e che, pertanto, le relative somme pagate dagli utenti al concessionario dovranno essere rimborsate interamente al Comune.

(A soli fini esplicitativi si trascrivono le quote fissate con atto G.C. n 49/2017 relative ai servizi indicati: Quota pasto bambini/e € 2,00 - Quota pasto Insegnanti € 4,00).

Eventuali contributi erogati dalla Regione Marche, MIUR, dai Comuni degli utenti interessati, da altri Enti Locali, e dalle ditte private potranno essere utilizzati per l'abbattimento della retta mensile anche in relazione alle condizioni di reddito dei singoli utenti.

L'attività di promozione del servizio presso i potenziali utenti è di competenza della ditta concessionaria, per cui nulla è dovuto alla stessa dal Comune di Auditore nel caso in cui il numero degli iscritti al Nido d'Infanzia "Il Paese dei Balocchi" sia inferiore alla capienza massima della struttura.

#### **Art. 15 - DURATA DELLA CONCESSIONE**

La durata della concessione è stabilita dal 1 settembre 2018 sino al 31 luglio 2020, salvo proroga (nei limiti della vigente normativa in materia) o rinnovo pari ad anni uno (1) concessa dal Comune di Auditore, previa positiva valutazione dell'operato del concessionario,.

E' previsto l'affidamento della concessione nelle more della stipula del contratto.

#### **Art. 16 - CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia dei danni alle attrezzature e per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, il concessionario è obbligato a prestare una cauzione pari ad Euro 23.448,78.

Il deposito cauzionale rimane vincolato per tutta la durata contrattuale ed è svincolato e restituito al contraente soltanto dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali. La cauzione può essere costituita anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa. La fidejussione deve essere comunque valida fino a sei mesi dopo il completo esaurimento del rapporto contrattuale.

La mancata costituzione della garanzia in parola determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento. La cauzione sarà custodita dal Comune di Auditore.

#### **Art. 17 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Nel caso il concessionario non rispettasse le clausole del presente capitolato o i parametri del progetto educativo ed organizzativo dallo stesso presentato, il Comune lo diffiderà per iscritto mediante lettera notificata, o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con invito ad eliminare l'inadempimento entro breve termine e di presentare contemporaneamente le sue giustificazioni. Nel caso le inadempienze proseguissero oltre il termine assegnato, l'Amministrazione Comunale avrà titolo per risolvere il rapporto con un preavviso, notificato nelle stesse forme, di venti giorni; alla scadenza il Comune rientrerà nella detenzione del proprio immobile e nella gestione del servizio.

Nel caso il concessionario non si prestasse alla redazione del verbale di riconsegna, vi provvederà il Comune, a mezzo di un proprio tecnico assistito da due testimoni di sua scelta. Il verbale, così redatto, sarà notificato al concessionario: le somme per la riparazione dei guasti all'immobile e agli impianti e per le cose mobili mancanti, valutate dal verbale di riconsegna, s'intendono accettate se non contestate entro il termine di venti giorni dal ricevimento del verbale. Le somme a debito del concessionario devono essere versate alla cassa comunale entro venti giorni: in caso d'inadempimento il Comune si rivarrà sulla cauzione.

#### **Art 18 PENALITÀ**

Nel caso, in cui per qualsiasi motivo imputabile al concessionario, il servizio non venga espletato regolarmente o non sia conforme a quanto previsto nel progetto presentato dal medesimo, l'amministrazione applicherà al concessionario una penale pari a € 200,00 al giorno, salvo ulteriori danni.

Il concessionario deve scrupolosamente osservare, nella erogazione del servizio, tutte le disposizioni riportate nel presente capitolato. Se durante lo svolgimento del servizio fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel capitolato, il Comune farà pervenire per scritto al concessionario le proprie osservazioni e contestazioni. Se entro 8 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione la società non fornirà una controprova valida e probante a insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, verrà applicata una penale giornaliera pari a € 200,00 per ogni giorno nel quale sono verificate le inadempienze.

Qualora le inadempienze causa delle penali si ripetessero o qualora si verificassero da parte del concessionario inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato, ovvero nel caso di perdita dei requisiti di cui all'art. 7 del presente capitolato, l'Amministrazione comunale rescinde il contratto anche prima della scadenza, procedendo nei confronti della società alla determinazione dei danni eventuali sofferti e rivalendosi con l'incameramento della cauzione e, ove ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti.

Nel caso di danni materiali causati ai locali e/o agli arredi e/o alle attrezzature l'accertamento dei medesimi è effettuato in accordo tra le parti e tale constatazione è sufficiente al fine della valutazione del risarcimento.

#### **Art. 19 - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E DI CESSIONE**

Al concessionario non è consentito di subconcedere o di cedere a terzi la gestione del Nido d'Infanzia "Il Paese dei Balocchi" o di parte di essa, pena la risoluzione del contratto.

#### **Art. 20 – PERIODO DI PROVA/CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Il Comune di Auditore si riserva l'insindacabile facoltà di confermare o meno la concessione a conclusione di un periodo di prova la cui durata è stabilita in mesi 6. In questo arco di tempo è possibile verificare l'adeguatezza qualitativa dell'affidatario, del suo apparato e delle persone destinate al servizio rispetto a quanto fissato negli atti qualificanti il procedimento ad evidenza pubblica ed, altresì, rispetto a quanto dichiarato in sede di gara. La mancata conferma deve essere motivata.

#### **Art. 21 – RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione di dati personali" e s.m.i. ,si provvede all'informativa facendo presente che i dati personali forniti dalle Imprese concorrenti saranno raccolti e conservati presso l'Ufficio Amministrativo del Comune di Auditore sotto la responsabilità del responsabile unico del procedimento.

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla presente gara, pena l'esclusione. Con riferimento al vincitore, il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge. La comunicazione dei dati

conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui al citato Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i..

In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui al Tit. II (artt. 7, 8, 9, 10) del menzionato Decreto tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti del Comune di Auditore titolare del trattamento.

#### **Art. 22 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136, l'aggiudicatario si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la Società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio affidato devono essere registrati su tali conto correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. L'aggiudicatario si obbliga, inoltre, a comunicare al Comune di Auditore gli estremi identificativi dei conto correnti dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'amministrazione che ha notizia dell'inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge 136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

#### **Art. 23 – SPESE CONTRATTUALI**

Le spese inerenti e conseguenti al contratto sono per intero a carico del concessionario.

#### **Art. 24 – FORO COMPETENTE**

Per il giudizio su eventuali controversie in ordine all'applicazione, interpretazione e esecuzione del contratto di concessione sarà competente il Foro di Urbino.